

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 105/10/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Er. Sc., rappresentato e difeso dal rag. Dino Cossalter, con domicilio presso l'Associazione A.P.P.I.A S.r.l. In Feltre, Via Carlo Rizzarda n. 8, ha impugnato l'avviso di accertamento n. R01L01T100308/2010 per l'anno 2006, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Brescia, per un valore della produzione imponibile ai fini IRAP di € 81.155, una maggiore IVA dovuta di € 9.742,64 e un reddito di impresa di € 61.532. e conseguentemente per complessive maggiori imposte IRPEF-IRAP- IVA, oltre ai contributi INPS e all'addizionale regionale di € 38.075,00, oltre agli accessori.

Detto avviso è scaturito nell'ambito di attività di controllo nei confronti di quelle imprese che avevano dichiarato indici di redditività inferiori alla media riscontrata nel settore, ove il ricorrente svolge la sua attività nel ramo di "altri lavori di completamento edifici".

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, siccome fondato soltanto sullo scostamento dalle soglie del sistema GERICO, con il quale è stata applicata una percentuale del 46,64%, pur in presenza di una corretta contabilità, presumendo ciò nonostante l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

L'Ufficio si è costituito in giudizio, replicando argomentatamente alle suddette censure e sottolineando che l'accertamento induttivo in oggetto non si baserebbe sugli studi di settore, ma sulla divergenza riscontrata tra la percentuale di redditività dichiarata e quella media del settore considerato nella provincia di Brescia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva in proposito la Sezione che la motivazione addotta trova base e ragione esclusivamente su astratti parametri di riferimento, omettendo, peraltro, di porre in evidenza le ragioni concrete e puntuali che accrediterebbero i maggiori ricavi accertati (cfr. in materia di percentuali di redditività le sentenze della Corte di Cassazione Sez. tributaria 27.9.2002, n. 13995 e 23.6.2003, n. 9946). In definitiva l'unica giustificazione dell'impugnato accertamento è integrata da un mero calcolo statistico, peraltro né allegato né enunciato, mentre il ridetto indice di redditività individuato a livello provinciale è altrettanto poco significativo, non desumendosi dagli atti di causa quale ne sia stata la fonte e a quali operatori sia stata riferita; ne consegue che i suddetti valori percentuali medi del settore non rappresentano alcun fatto noto storicamente verificato, quanto piuttosto una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, dai quali non è dato sotto alcun profilo trarre presunzioni gravi, precise e concordanti.

Fallace anche da questo punto di vista si rivela dunque il computo effettuato dall'Ufficio che, nell'avviso di accertamento, fa riferimento alla redditività media di ben 1636 imprese. L'Ufficio non ha, peraltro, replicato al rilievo in base al quale l'accertamento sintetico deve ritenersi legittimo in presenza di una contabilità irregolare successivamente a un'ispezione.

Il ricorso va, dunque, accolto con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, ivi compresi gli onorari e le competenze, che sono liquidate in € 1.800,00 (milleottocento).

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in €1.800,00 (milleottocento).